

# DECRETO SEMPLIFICAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI: TUTTE LE MODIFICHE

# IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

# IL DECRETO SEMPLIFICAZIONE

Il decreto introduce importanti novità per tutte le procedure ad evidenza pubblica, al fine di assicurare tempi certi, semplicità, trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione

# AMBITO DI APPLICAZIONE

Procedure di affidamento la cui determina a contrarre (o atto di avvio del procedimento equivalente) sia adottata dalla data di entrata in vigore del provvedimento sino al 31 LUGLIO 2021

# AMBITO DI APPLICAZIONE

Le procedure possono essere avviate anche in assenza di una specifica previsione nei documenti di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016 già adottati, a condizione però che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto l'Amministrazione proceda con un aggiornamento di tali strumenti, in conseguenza degli effetti dell'emergenza della pandemia

# PROCEDURA SELEZIONE OPERATORE

## ► *sotto soglia*

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00 euro -  
AFFIDAMENTO DIRETTO;

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 -  
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 D.LGS 50/2016

# PROCEDURA SELEZIONE OPERATORE

## ► *Sopra soglia*

Affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del 50/2016 - PROCEDURA APERTA O RISTRETTA O, PREVIA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI, PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 61 E 62 DEL D.LGS. 50/2016

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: L'AFFIDAMENTO DIRETTO

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre (o atto di avvio del procedimento equivalente).



# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: L'AFFIDAMENTO DIRETTO

La determina a contrarre deve indicare gli elementi indicati all'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (oggetto, importo, operatore economico, ragione di scelta dell'operatore economico, eventuali requisiti richiesti).

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

Services e forniture di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs 50/2016 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

## Lavori

- di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 350.000,00 mediante PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 DEL D.LGS 50/2016 PREVIA CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI
- di importo pari o superiore ad euro 350.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 mediante PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 DEL D.LGS 50/2016, PREVIA CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI
- di importo pari o superiore ad euro 1 milione ed inferiore alle soglie di cui all' art 35 del D.Lgs 50/2016 mediante PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 63 PREVIA CONSULTAZIONE DI 15 OPERATORI ECONOMICI

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

Gli operatori da invitare possono essere individuati su indagine di mercato o mediante il ricorso ad elenchi, nel rispetto del principio di rotazione, **che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale**

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

Le prestazioni possono essere aggiudicate mediante ricorso al criterio del massimo ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

Nel caso di criterio del massimo ribasso deve essere prevista l'esclusione automatica delle offerte che abbiano un ribasso percentuale superiore alla soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 (comma 2, 2 bis, 2 ter)

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016. Qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, la garanzia provvisoria è pari al 1% del valore dell'appalto

# AFFIDAMENTI SOTTO-SOGLIA: LA PROCEDURA NEGOZIATA

L' avviso sui risultati della procedura deve indicare tutti gli operatori invitati alla procedura



# AFFIDAMENTI SOPRA-SOGLIA

Nelle procedure ordinarie si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli art. 60 comma 3, 61 comma 6, 62 comma 5 e 74 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016

# AFFIDAMENTI SOPRA-SOGLIA

La riduzione dei termini deve essere disposta con apposito provvedimento.

Nel provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dare conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti

# TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

La procedura di aggiudicazione deve concludersi entro il termini di:

- ▶ 2 MESI nel caso di affidamento diretto;
- ▶ 4 MESI nel caso di procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs 50/2016;
- ▶ 6 MESI nel caso di procedura ordinaria.

# TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

Il mancato rispetto dei termini (o la mancata tempestiva stipulazione del contratto, o il ritardo nell'avvio dei lavori), se imputabili:

- ▶ alla STAZIONE APPALTANTE, sono valutabili ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale
- ▶ all'OPERATORE ECONOMICO, sono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento (che viene dichiarata senza indugio dalla S.A. e opera di diritto)

# ECCEZIONI

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura (inclusa la progettazione) di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, l'Amministrazione può ricorrere alla PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 63 del Codice dei contratti pubblici, quando per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia, i termini abbreviati non possono essere rispettati

# DISPOSIZIONI COMUNI

- ▶ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza
- ▶ l'obbligo di sopralluogo può essere previsto a pena di esclusione esclusivamente laddove tale adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità della prestazione
- ▶ per le procedure il cui termine di presentazione sia scaduto entro il 22 febbraio 2020, il provvedimento di aggiudicazione deve essere adottato entro il 31 dicembre 2020
- ▶ per gli Accordi-quadro efficaci alla data di entrata in vigore del D.L. le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili, provvedono all'aggiudicazione degli appalti basati su tali Accordi o all'esecuzione degli Accordi entro il 31 dicembre 2020

# LE VERIFICHE

Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici, è previsto il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che non risulta censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni interdittive ai sensi della disciplina antimafia

# LE VERIFICHE

L'informativa liberatoria provvisoria, consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni



# LE VERIFICHE

Qualora la documentazione pervenuta successivamente alla stipula del contratto accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della disciplina antimafia, l'amministrazione recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'aggiudicazione del rimanente

# LE VERIFICHE ANTIMAFIA

In tema di potenziamento e semplificazione delle verifiche antimafia è previsto inoltre che, nel caso di erogazione di benefici economici (comunque denominati), contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, e pagamenti da parte della PA, ricorra sempre il caso di urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159

# LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la DL adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data (anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali) il SAL.

Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente al SAL. Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall'emissione del certificato di pagamento

# LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

All'operatore economico sono riconosciuti i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e integrazione del piano di sicurezza e coordinamento. Il rimborso dei costi deve avvenire in occasione del pagamento del primo SAL successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza, che deve quantificare espressamente gli oneri aggiuntivi. Per il rimborso dei costi potranno essere usate le economie derivanti dai ribassi d'asta

# LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO

Qualora il rispetto delle misure di contenimento impedisca il regolare svolgimento delle prestazioni, si configura una **causa di forza maggiore** ai sensi dell'art. 107 comma 4 del Codice.

La mancata ultimazione delle prestazioni non è quindi imputabile all'esecutore e, qualora venga concessa la proroga del termine di conclusione dei lavori, non si applicano gli obblighi di comunicazione all'ANAC e le sanzioni previste all'art. 107 comma 3 e 4

# SOSPENSIONE DEI LAVORI

Sino al 31 luglio 2021, in deroga all'art. 107 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, anche se già iniziati, può essere sospesa per il tempo strettamente necessario, per le seguenti ragioni:

- ▶ cause previste da disposizione di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e dalle misure di prevenzione
- ▶ gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria
- ▶ gravi ragioni di ordine tecnico, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è un accordo tra le parti
- ▶ gravi ragioni di pubblico interesse

# SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, non possa proseguire, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio, in deroga all'art. 108 comma 3 e 4 del Codice, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvedere secondo una delle seguenti alternative:

- ▶ procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, di altri enti o società pubbliche, previa convenzione;

# SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ... SEGUE ...

- ▶ interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, come risultanti nella graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile, e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- ▶ indice una nuova procedura per l'affidamento dei lavori;



# SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ...

## SEGUE ...

- ▶ propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi del decreto legge 18 aprile 2019 n 32. L'impresa subentrante prosegue i lavori possibilmente con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, se privi di occupazione.

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

sino al 31 luglio 2021 per i lavori di importo superiore alle soglie comunitarie è **OBBLIGATORIA** la costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per i lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie è prevista la **FACOLTÀ** per le stazioni appaltanti di nominare un **COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO**

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: COMPOSIZIONE

Il Collegio deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque non oltre 10 giorni

Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del provvedimento, il Collegio è costituito entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: COMPOSIZIONE

Composto da 3 membri (5 in caso di motivata complessità dell'opera e eterogeneità delle professioni richieste) dotati di esperienza e qualificazione adeguata alla tipologia dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici (quali i BIM).

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: COMPOSIZIONE

I componenti sono scelti di comune accordo tra le parti, o, in alternativa, le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini 1 componente e il terzo componente, con funzione di Presidente, sia scelto dai componenti nominati di parte (in caso di mancato accordo è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane)

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: FUNZIONI

Il Collegio Consultivo Tecnico ha funzioni di **assistenza** per la rapida risoluzione delle **controversie** o delle **dispute tecniche** di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LE DETERMINAZIONI

Le determinazioni del Collegio, adottate a maggioranza, hanno la natura del lodo contrattuale previsto all'art. 808 ter del codice di procedura civile (salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse)

Sono adottate con atto scritto, recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di 15 giorni (innalzati a 20 in caso di particolari esigenze istruttorie) decorrenti dalla data della comunicazione



# IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: LE DETERMINAZIONI

L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, **grave inadempimento** degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di **esclusione della responsabilità** del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

# IL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO PER LAVORI SOTTO SOGLIA

Risolve problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

# IL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO PER LAVORI SOTTO SOGLIA

Due componenti sono nominati dalla S.A. e il terzo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane

# IL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO PER LAVORI SOTTO SOGLIA

Le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico facoltativo NON sono incompatibili con le funzioni di componente del Collegio Consultivo tecnico obbligatorio (fermo restando la necessità di un componente nominato dal privato)

# COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO: COMPENSI

I membri del collegio consultivo hanno diritto ad un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

In mancanza di determinazioni/pareri hanno diritto ad un gettone unico onnicomprensivo.

# COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO: COMPENSI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso da  $1/10$  a  $1/3$  per ogni ritardo.

I compensi dei membri del collegio sono imputati all'interno del quadro economico dell'opera

# COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Ogni componente del collegio non può ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a 60 giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti non possono essere nominati nuovamente in altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo

# COMPONENTI DEL COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO

Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio.

La stazione appaltante potrà adottare le determinazioni di propria competenza, prescindendo dal parere del collegio



# SCIoglimento del Collegio

- ▶ Il COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO viene sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, a partire dal 31 luglio 2021, in qualsiasi momento.

Nel caso in cui non è obbligatoria la costituzione (contratti sotto soglia), può essere sciolto in data anteriore su accordo delle parti

# LE MODIFICHE AL D.LGS 50/2016

Le modifiche si applicano solo alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente all'entrata in vigore del Decreto, nonché, in caso di contratti senza la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui alla medesima data non sono stati inviati gli inviti o le richieste di preventivo

# ART 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 1</b></p> <p>Fermo restando quanto stabilito dall'<a href="#">articolo 37</a> in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui <a href="#">articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</a></p>	<p><b>Comma 1</b></p> <p>Fermo restando quanto stabilito dall'<a href="#">articolo 37</a> in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto <del>agli ambiti di attività,</del> ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui <a href="#">articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89</a></p>

# ART 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

TESTO VIGENTE	TESTE MODIFICATO
<p><b>Comma 2</b></p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.</p>	<p><b>Comma 2</b></p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, <del>sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata</del> <b>di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC</b> sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonché la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.</p>

# ART 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 3</b></p> <p>La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) capacità di programmazione e progettazione;</li><li>b) capacità di affidamento;</li><li>c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.</li></ul>	<p><b>Comma 3</b></p> <p>Fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis, la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) capacità di <del>programmazione</del> e progettazione;</li><li>b) capacità di affidamento;</li><li>c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.</li></ul>

# ART 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p><b>Comma 3 bis</b> Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all’acquisizione di beni servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all’ambito di cui al comma 3 lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificanti almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2</p>

# ART 38 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 4</b> I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;</li><li>2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;</li><li>3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;</li><li>4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;</li><li>5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'<a href="#">articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</a>;</li></ol> <p>5 bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’<a href="#">articolo 213, comma 9</a>; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli <a href="#">articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229</a>, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’<a href="#">articolo 29, comma 3</a>;</p> <p>b) requisiti premianti, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;</li><li>2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;</li><li>3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;</li><li>4) livello di soccombenza nel contenzioso;</li><li>5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento</li></ol>	<p><b>Comma 4</b> I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) requisiti di base, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;</li><li>2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;</li><li>3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;</li><li>4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;</li><li>5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'<a href="#">articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33</a>;</li></ol> <p>5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’<a href="#">articolo 213, comma 9</a>; 5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli <a href="#">articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229</a>, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dall’<a href="#">articolo 29, comma 3</a>;</p> <p><b>5-quarter) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara;</b></p> <p>b) requisiti premianti, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;</li><li>2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;</li><li>3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;</li><li>4) livello di soccombenza nel contenzioso;</li><li><del>5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e affidamento</del></li></ol>



# Art 80“Motivi di esclusione”

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 4</b> Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'<a href="#">articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</a>. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'<a href="#">articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015</a>, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</p>	<p><b>Comma 4</b> Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'<a href="#">articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</a>. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'<a href="#">articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015</a>, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. <del>Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.</del> Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. <i>Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.</i></p>



# Art 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p><b>Comma 5 bis</b> <i>5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione</i></p>

# Art 183 “Finanza di progetto”

TESTO VIGENTE	TESTE MODIFICATO
<p><b>Comma 15</b> Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'<a href="#">articolo 2578 del codice civile</a>. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'<a href="#">articolo 93</a>, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.</p>	<p><b>Comma 15</b> Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, <del>non presenti anche se presenti</del> negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'<a href="#">articolo 2578 del codice civile</a>. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'<a href="#">articolo 93</a>, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, <del>è inserito- qualora non sia già presente</del> negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente <del>è inserito in tali strumenti di programmazione</del> ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.</p>

## MODIFICHE AL TESTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N 32

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 1</b> Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate; b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante</p>	<p><b>Comma 1</b> Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al <del>31 dicembre 2020</del> <b>31 dicembre 2021</b>, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate; b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori; c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante</p>

# MODIFICHE AL TESTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N 32

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Comma 2 Entro il 30 novembre 2020 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.</p>	<p><b>Comma 2</b> Entro il <del>30 novembre 2020</del> <b>30 novembre 2021</b> il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.</p>

# MODIFICHE AL TESTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N 32

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Comma 3 Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.	Comma 3 Fino al <del>31 dicembre 2020</del> <b>31 dicembre 2021</b> si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

# MODIFICHE AL TESTO DELL'ART. 1 DEL D.L. 18 APRILE 2019 N 32

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 7</b> Fino al 31 dicembre 2020, i limiti di importo di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche</p>	<p><b>Comma 7</b> In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 .</p>

# MODIFICHE ALL'ART. 32 DEL D.LGS 50/2016 « FASI DELLA PROCEDURA»

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Comma 8</b></p> <p>Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari</p>	<p><b>Comma 8</b></p> <p>Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione <del>ha luogo</del> <b>deve avere luogo</b> entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario <b>purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.</b> Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.</p>



# Modifiche all'art. 120 del D.Lgs 104/2010

► **Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'[articolo 119, comma 1, lettera a\)](#)**

6. Il giudizio, ~~ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti~~ è di norma definito, anche in deroga al comma 1 primo periodo dell'art. 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 ~~ove ne ricorrano i presupposti, e in mancanza,~~ viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

9. ~~Il Tribunale amministrativo regionale il giudice~~ deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio ~~entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.~~ entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.